



Adempimenti In Materia Di Certificazioni E Dichiarazioni Sostitutive - Imposta Di Bollo E Diritti Di Segreteria

E' necessario fare presente che i certificati anagrafici e le autenticazioni di firme e di copie sono soggetti all'imposta di bollo e al versamento dei diritti di segreteria sin dall'origine, stante l'art. 1, tariffa, parte I, allegato A) al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.ii., tranne nei casi che sia prevista dalla normativa una specifica esenzione in base all'uso che si deve fare del certificato o dell'atto autenticato.

Il bollo è un'imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti, come disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per un'attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissato dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazione ed integrazioni.

Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.

La certificazione potrà quindi essere rilasciata in "carta libera" qualora la motivazione indicata rientri tra quelle previste dalla legislazione vigente.

AUTOCERTIFICAZIONE

Si fa presente che, senza alcuna spesa, possono essere comprovate, con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- nascita;
- residenza cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc...;
- tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio);
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti, ecc...;
- reddito, situazione economica, assolvimento di obblighi contributivi;



- possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- vivere a carico di qualcuno.

Il fac-simile del modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione è a disposizione allo sportello.

La richiesta dei certificati anagrafici in luogo delle autocertificazioni da parte delle amministrazioni e dei soggetti gestori di servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d'ufficio. Al posto dei certificati le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato).

L'autocertificazione è estesa ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

I certificati medici non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

IMPORTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Attualmente l'imposta di bollo è di € 14,62.

Salvo i casi di completa esenzione, previsti dalla legge, ai certificati e alle autenticazioni vengono applicati anche i diritti di segreteria, attualmente stabiliti in € 0,52.

Qualora il certificato o l'atto autenticato siano rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo i diritti di segreteria sono determinati in € 0,26.



RESPONSABILITA' E SANZIONI

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

L'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato e negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

PRINCIPALI CASI DI ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Tabella All. "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642

- art. 1 atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e relativi all'esercizio del diritto elettorale (esenti anche da diritti di segreteria) – petizioni ad organi legislativi
- art. 2 - elenchi, ruoli e documentazione concernenti l'Ufficio del Giudice Popolare e leva militare
- art. 3 - atti relativi a procedimenti penali, di pubblica sicurezza e disciplinare (denunce di smarrimento)
- art. 5 - documenti relativi al procedimento di accertamento e riscossione tributi (rimborsi, pagamento tributi, attribuzione CF e P.IVA, detrazioni IRPEF, denunce di successione)
- art. 8 - copie e certificati rilasciati nell'interesse di persone non abbienti – atti relativi a sussidi o ammissione a istituti di beneficenza
- art. 8-bis - certificati anagrafici richiesti da società sportive
- art. 9 - atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, pensioni, assegni familiari (INPS) (esenti anche da diritti di segreteria) e lavoro (iscrizione liste collocamento, cessazione rapporto di lavoro, cessione del quinto)
- art. 10 - assistenza sanitaria – igiene pubblica
- art. 11 - atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo (esenti anche da diritti di segreteria), scuola materna, asili nido e istruzione secondaria di secondo grado – borse di studio, esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni e mensa scolastica
- art. 12 - controversie relative a pensioni dirette, assicurazioni sociali obbligatorie, assegni familiari, di lavoro, equo canone – ricongiunzione carriera agli effetti contributivi (esenti anche da diritti di segreteria)
- art.13-bis - contrassegno invalidi rilasciato a soggetti la cui invalidità riduce i o impedisce le capacità motorie
- art. 14 - domande per ottenere certificati di anagrafe, atti e documenti esenti da bollo –certificati del casellario giudiziale



**CITTA' DI
NOCERA SUPERIORE**
www.comune.nocera-superiore.sa.it

- art. 18 - atti e documenti necessari per rilascio o rinnovo di passaporti, carte di identità e documenti equipollenti
- art.21-bis - concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo
- art. 23 - documenti relativi a espropriazione per causa di pubblica utilità e pagamento indennità di espropriazione
- art. 24 - abbonamenti per trasporto di persone
- art.27-bis - atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)